



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI GENOVA  
AREA DIDATTICA

DR n. 3699 del 20 agosto 2021

**IL RETTORE**

- Visto il *Decreto Rettorale n. 3416 del 27 luglio 2021* che, recependo la delibera del senato accademico del 20 luglio 2021, stabiliva che, a partire dal primo settembre, gli esami di profitto, gli esami finali di laurea, laurea magistrale e laurea si sarebbero svolti anche in presenza; che prorogava, altresì, la disciplina del *Decreto Rettorale n. 2373 del 27 maggio 2021* in riferimento alle lezioni dei corsi di studio, le attività di laboratorio, didattiche e di ricerca, le modalità di frequenza delle aule studio e delle sale studio delle biblioteche, la mobilità internazionale, le attività di tirocinio, la discussione delle tesi di specializzazione e di dottorato;
- Visto il *Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111, Disposizioni urgenti per l'anno scolastico 2021/22 e misure per prevenire il contagio da SARS-CoV-2 nelle istituzioni del sistema nazionale di istruzione e nelle università*, con il quale si stabilisce che le attività didattiche e curriculari delle università sono svolte prioritariamente in presenza;
- Vista la *nota ministeriale n. 10892 del 7 agosto 2021*, con la quale vengono comunicate agli Atenei le nuove norme contenute nel *Decreto-Legge 6 agosto 2021, n. 111* e confermata la vigenza delle disposizioni contenute nel D.P.C.M 2 marzo 2021 relative alla possibilità, per gli Atenei, di predisporre piani di organizzazione della didattica a garanzia di specifiche esigenze formative degli studenti e disporre misure di salvaguardia della continuità didattica a favore degli studenti che non riescano a partecipare alle attività didattiche o curriculari in presenza;
- Tenuto conto che nella suddetta nota ministeriale viene preannunciata la prossima emanazione di un D.P.C.M., nel quale saranno indicate le modalità per la verifica relativa al possesso della certificazione verde COVID-19;
- Visti i protocolli e le misure di prevenzione e sicurezza dell'Università di Genova;
- Considerato il perdurare dell'emergenza epidemiologica che, al fine di tutelare al massimo la salute collettiva, impone la necessità di confermare la riduzione della mobilità complessiva delle persone sia a livello locale che europeo e mondiale;
- Considerata l'esigenza di fornire, in attesa delle nuove disposizioni governative e ministeriali, alle strutture didattiche, ai docenti e agli studenti ulteriori indicazioni chiare e omogenee;
- Considerato, altresì, che la prossima seduta del senato accademico si terrà il 21 settembre 2021;
- Visto lo Statuto dell'Università degli studi di Genova e, in particolare, gli artt. 12 e 13;

**DECRETA**

**Art. 1**

A decorrere dal 1° settembre e fino al 31 dicembre 2021 gli studenti, ad esclusione dei soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica rilasciata secondo criteri definiti dal Ministero della Salute, per accedere alle strutture universitarie devono possedere e sono tenuti a esibire, se richiesta, la **certificazione verde COVID-19** o certificazione equivalente, in caso di studenti stranieri.

Le modalità di verifica di tale certificazione, da svolgersi a campione, saranno meglio specificate mediante linee guida di Ateneo, adottate anche sulla base delle ulteriori imminenti indicazioni ministeriali.

**Art. 2**

A decorrere dalla data di inizio delle lezioni dell'a.a. 2021/22 **tutte le attività didattiche e curriculari si svolgono prioritariamente in presenza**, nei modi e con gli strumenti informatici già utilizzati dall'Ateneo sulla base delle determinazioni organizzative e logistiche assunte dai dipartimenti e dai corsi di studio, idonee a garantire il rispetto di tutte le condizioni di sicurezza e di distanziamento stabilite dall'Ateneo in attuazione dei protocolli propri e ministeriali. Delle suddette modalità organizzative e logistiche deve essere data, a cura dei singoli corsi di studio, capillare informazione agli studenti e al personale docente e tecnico amministrativo interessato.

**Art. 3**

A beneficio degli studenti che non riescano a partecipare alle attività in presenza, tali attività possono essere svolte con modalità che salvaguardino la continuità didattica, individuate dai direttori dei dipartimenti dell'Ateneo anche con riguardo alle specifiche esigenze degli studenti con disabilità e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento.

**Art. 4**

È confermata la possibilità, per i direttori dei dipartimenti dell'Ateneo, di assumere, in via di urgenza, provvedimenti ulteriormente restrittivi a tutela della salute di docenti, studenti o terzi nell'ambito della propria struttura.

**Art. 5**

Il presente decreto, assunto in via d'urgenza per le motivazioni indicate in premessa, sarà portato a ratifica del senato accademico nella prima seduta utile e sarà pubblicato nell'albo informatico e nel sito *web* istituzionale di Ateneo.

Il documento informatico originale, sottoscritto con firma digitale, è conservato presso l'Area Didattica.

LA PRORETTRICE VICARIA

*Firmato digitalmente*